



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce - in funzione di giudice del Lavoro - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n°13768/2019 decisa all'udienza del 27/1/2022, promossa da

Dell'Anna Antonio, nato il 5/4/1943, rappresentato e difeso, con mandato a margine al ricorso, dagli avv.ti Ugo Troso e Antonio Troso.

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Raho e Riccardo Salvo.

RESISTENTE

oggetto: riliquidazione pensione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26 novembre 2019 Dell'Anna Antonio ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione VO in godimento (n°10055347), e per l'effetto, condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle differenze pensionistiche maturate a far data dalla decorrenza della pensione, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite.

A sostegno della domanda ha dedotto che il provvedimento di liquidazione della pensione del 3 ottobre 2008 era basato sul calcolo di una anzianità assicurativa errata in quanto non erano state considerate 328 settimane di contribuzione assicurativa.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 47 D.P.R. n°639/70 e la prescrizione estintiva del diritto azionato.

L'istituto convenuto ha eccepito altresì che, in un precedente giudizio definito con sentenza n°3225/2018 del Tribunale di Lecce, era stato accertato il diritto del ricorrente al ricalcolo della

pensione in godimento con il sistema retributivo e che, pertanto, la domanda proposta nel presente giudizio, avendo ad oggetto una frazione del medesimo credito, doveva ritenersi improponibile in quanto comportava un abuso dei mezzi processuali.

Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in quanto calcolata erroneamente la anzianità assicurativa.

Nel giudizio definito con sentenza n°3225/2018 il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo.

Orbene, all'evidenza, il ricorrente ha proposto due giudizi per il ricalcolo del medesimo trattamento pensionistico.

Si osserva in diritto che il frazionamento della domanda giudiziale determina un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento pone a disposizione della parte allorchè si ponga in contrasto con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase contenziosa. Il predetto abuso si verifica quanto il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, avanzi una pluralità di richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, la cui proposizione comporti una scissione del rapporto obbligatorio, operata dal creditore per sua esclusiva utilità e con inutile aggravamento della posizione del debitore, costretto a sopportare maggiori costi e difficoltà per la sua difesa in giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4702; Cass., Sez. 111, 20 novembre 2009).

Il ricorso va ritenuto pertanto inammissibile, in quanto è stato violato il divieto di frazionamento della domanda con la proposizione di più ricorsi che hanno ad oggetto il ricalcolo del medesimo trattamento pensionistico.

Le spese di causa vanno compensate in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto del 26 novembre 2019 da Dell'Anna Antonio nei confronti dell'I.N.P.S., così provvede:

rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Lecce il 27 gennaio 2022

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Caterina Mainolfi